
RIUNIONE COMMISSIONE NORMATIVA MODIFICHE ARTICOLI C.P.C.

La Commissione Normativa si è riunita per discutere delle modalità di applicazione delle modifiche apportate dalla riforma Cartabia agli articoli del c.p.c. e dei riflessi sul procedimento di notificazione degli atti amministrativi.

In particolare, si è rilevato che sono stati modificati gli artt. 137, 139, 147 e 149-bis del c.p.c.

Per quanto riguarda il comma aggiunto all'art. 137 c.p.c. si tratta di un adempimento rivolto in particolar modo agli avvocati in quanto il legislatore impone all'avvocato, che si rivolge all'ufficiale giudiziario per eseguire la notificazione di un documento, che dichiari che la stessa non è possibile al domicilio digitale del destinatario né nelle altre forme previste dalla legge. L'ufficiale giudiziario deve darne atto nella relata di notificazione.

Nonostante l'impostazione della norma ricordi le condizioni che il legislatore ha imposto alla P.A. che intende avvalersi del Messo Comunale per la notificazione dei propri atti, lasciandogli una funzione residuale nella notificazione degli atti amministrativi (art. 10 legge 265/1999), nell'ambito processuale accade altrettanto all'ufficiale giudiziario, ma per di più, disponendo che lo stesso riporti in relata le dichiarazioni rese dall'avvocato sull'impossibilità di eseguire la notificazione al domicilio digitale del destinatario.

Il richiamo specifico alla figura dell'avvocato non sembra poter lasciar dubbi sull'ambito di applicazione della modifica e sull'agente notificatore chiamato ad applicarla e cioè l'ufficiale giudiziario piuttosto che il Messo Comunale.

È interessante notare che il legislatore, con la modifica dell'art. 137 c.p.c., conferma il suo orientamento all'implementazione della notificazione al domicilio digitale del destinatario, che in campo amministrativo ha visto come ultima evoluzione la creazione della piattaforma digitale delle notifiche della P.A.

Art. 139 c.p.c.

Per quanto riguarda invece la modifica dell'art. 139 c.p.c. sembra che lo scopo sia quello della semplificazione poiché viene a cadere l'obbligo di raccogliere la firma del portiere e del vicino di casa, le uniche due figure per le quali era obbligatorio farsi firmare una ricevuta di consegna a parte.

Probabilmente per bilanciare questa semplificazione procedimentale il legislatore introduce una disposizione in merito all'identificazione del consegnatario, portiere e vicino di casa, precisando che in relata devono essere indicate le modalità con cui l'identificazione è avvenuta.

Il problema è stato affrontato sotto il profilo della possibilità o meno di richiedere da parte del notificatore l'esibizione di un documento.

Poiché la modifica in realtà non prevede espressamente questa possibilità non si ravvisano elementi per ritenere che l'esibizione del documento da parte del consegnatario sia dovuta neppure nel caso specifico del portiere o del vicino di casa.

Anche ritenendo di prendere in considerazione l'art. 651 del c.p. che riguarda le conseguenze del rifiuto a fornire le proprie generalità al pubblico ufficiale, neppure questa norma impone che l'identificazione debba essere resa mediante esibizione di un documento di identità personale.

Alla luce delle considerazioni emerse si conclude che l'eventuale richiesta del documento può essere avanzata senza tuttavia che in caso di rifiuto ciò determini alcuna conseguenza per il consegnatario e che in assenza di specifiche disposizioni non si possa concludere che l'identificazione debba avvenire con

l'esibizione di un documento ma che sia sufficiente la dichiarazione del consegnatario delle proprie generalità, anche in considerazione del fatto che il luogo di consegna dell'atto presso l'abitazione del portiere o quella del vicino contribuiscono ad identificare sufficientemente il consegnatario.

Alla luce di tale considerazione si ravvisa la necessità di riportare sempre nella relazione di notifica almeno il nome del consegnatario e la sua qualifica, seguiti dalla espressione "tale dichiaratosi" o "tale qualificatosi". Resta ovviamente possibile inserire anche l'informazione del luogo e data di nascita del portiere o vicino che tuttavia non si ritiene siano elementi indispensabili, da inserire eventualmente quando il caso concreto lo richieda.

Art. 147 c.p.c.

La modifica introdotta nell'art. 147 c.p.c. dispone in merito alla validità della notificazione telematica in relazione all'ora dell'invio al domicilio digitale del cittadino.

Il legislatore ha in realtà adottato una disposizione che si allinea a quanto già affermato in campo giurisprudenziale specificando che la notificazione telematica possa essere effettuata senza limiti orari e che la stessa si intende eseguita per il notificante dal momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione mentre per il destinatario dal momento in cui viene generata la ricevuta di consegna con la particolarità che se la consegna avviene dopo le ore 21 del giorno di spedizione e prima delle ore 7 del giorno seguente, nei suoi confronti la notificazione si perfeziona alle ore 7 del giorno seguente.

Art. 149-bis c.p.c.

La modifica apportata all'art. 149-bis c.p.c. segue la ratio che ha determinato le altre modifiche di cui sopra ponendo l'obbligo anche all'ufficiale giudiziario di procedere alla notificazione telematica quando il destinatario sia munito di un domicilio digitale sia che si tratti di un soggetto obbligato sia che si tratti di una persona fisica o di altro soggetto che si è avvalso della facoltà di dichiarare il suo domicilio digitale da inserire in INAD, l'indice dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri soggetti non tenuti ad indicarlo negli altri indici previsti dalla legge (INI-PEC e IPA).

Considerato che nel caso di notificazione richiesta dall'avvocato l'art. 137 c.p.c. affida a questo soggetto l'obbligo di effettuare la notificazione telematica e solo se questa non va a buon fine può chiedere l'intervento dell'ufficiale giudiziario per la consegna del documento cartaceo, la modifica in questione copre gli altri ambiti di intervento dell'ufficiale giudiziario, che quando è chiamato ad eseguire una notificazione sempre deve provvedervi a mezzo del domicilio digitale del destinatario se lo stesso è inserito negli indici previsti dalla legge.

Ci si è interrogati sull'applicabilità della norma anche da parte del Messo Comunale e si è concluso che di fatto il Messo Comunale si trova in una posizione diversa da quella dell'ufficiale giudiziario poiché, occupandosi della notificazione di atti amministrativi ed in particolare degli atti destinati al contribuente, il legislatore ha affidato la notificazione telematica all'ufficio che adotta l'atto privilegiando la notificazione cosiddetta "diretta" come si evince dall'art. 6 comma 1-quater del Dlgs 82/2005 e del 7° comma dell'art. 60 del DPR 600/1973. Che dire poi della notificazione telematica che la P.A. è in procinto di affidare alla piattaforma digitale delle notifiche?

Quindi pur non potendo escludere che anche in via puramente teorica il Messo Comunale possa eseguire notifiche al domicilio digitale del destinatario, visti i richiami alle modalità di notificazione previste dal Codice di Procedura civile espressamente richiamate nella notificazione delle sanzioni amministrative, delle infrazioni al C.d.S., nelle notificazioni ai sensi dell'art. 60 del DPR 600/1973, in realtà il legislatore ha dirottato su altri soggetti la notificazione telematica escludendo di fatto l'intervento del Messo Comunale e del Messo Notificatore.

Giovedì 9 marzo 2023